

CONVENZIONE TARIFFE FOTOVOLTAICO**CONVENZIONE N° P09A00456406 PER IL RICONOSCIMENTO TARIFFE INCENTIVANTI DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO AI SENSI DEI DECRETI M.A.P. 28.7.2005, 6.2.2006 E DELIBERE DELLA A.E.E.G. n. 188/05 E 40/06**

Con la presente convenzione

tra

il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a., con sede in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000,00, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e Partita I.V.A. 05754381001, in seguito denominata per brevità GSE, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nato a Ottaviano (Na) il 1.6.1946 nella qualità di Direttore della Direzione Operativa

e

Società COMUNE DI PRATO con sede in P.ZZA DEL COMUNE, 2 comune PRATO (PO), CAP 59100 , Partita Iva 00337360978 rappresentata da SPAGNESI SERGIO nato a PRATO (PO) il 20/12/1954 nella qualità di Responsabile Tecnico di detta società, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione, in seguito denominata per brevità Produttori;
nel loro insieme denominate per brevità "le parti",

premess

- che con lettera del 30/12/2005 è stata inoltrata domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al D.M. 28.7.2005 e al D.M. 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico denominato PISCINA VIA ARCANGELI, ubicato nel sito di VIA ARCANGELI, 49 comune di PRATO (PO), CAP 59100;
- che tale domanda di ammissione è stata dal GSE identificata con il n. 10940,02;
- che il GSE con propria lettera raccomandata pervenuta al destinatario il 20/04/2006 ha comunicato che la domanda è risultata ammissibile al riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui ai D.M. 28.7.2005 e 6.2.2006 per l'impianto fotovoltaico da 19,9950 kW denominato PISCINA VIA ARCANGELI sito in VIA ARCANGELI, 49 nel comune di PRATO (PO), CAP 59100, per la durata di venti anni e per una tariffa pari a 0,4450 €/kWh;
- che il Produttore risulta il soggetto responsabile dell'impianto, sopra identificato, oggetto della presente convenzione;
- che il Produttore con lettera del 26/06/2007 ha comunicato al GSE che l'impianto è stato realizzato per una potenza nominale di 19,9950 kW, in conformità al progetto inoltrato al gestore di rete e al GSE e nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 e nei termini previsti dal D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni, ed è stata trasmessa al GSE la seguente documentazione (delibera A.E.E.G. 188/05 art. 3, comma 5 e successive

modificazioni ed integrazioni):

- la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02;
- il certificato di collaudo dell'impianto con almeno due diverse fotografie dell'impianto;
- il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dal costruttore dei pannelli medesimi;

- che il Produttore con lettera del 23/10/2007 ha comunicato al GSE che l'impianto fotovoltaico è entrato in esercizio in data 25/07/2007 entro i termini previsti dall'art. 8 del D.M. 28.7.2005 e successive modificazioni e integrazioni;

- che è stata presentata dal soggetto responsabile copia della documentazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della delibera A.E.E.G. n. 188/05 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensiva della dichiarazione:

- che, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.M. 28.7.2005, per l'impianto in oggetto non intende beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all'art. 2, comma 5 della legge 289/02 e successive modificazioni e integrazioni;
- che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà di incentivi pubblici in conto capitale in misura eccedente il 20% del costo di investimento;
- che per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto non ha usufruito e non usufruirà degli incentivi erogati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dalle regioni e provincie autonome, nell'ambito del programma "Tetti fotovoltaici" del M.A.T.T., come definito dallo stesso Ministero con i Decreti Direttoriali del 22.12.2000, n. 111/SIAR/2000 e del 16.3.2001, n. 106/SIAR/2001;
- che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei Certificati Verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs 29.12.2003 n. 387;
- che l'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico in oggetto non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs 79/99, nè dei titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs 164/00;

- che il Produttore non ha richiesto di usufruire del beneficio di cui all'art. 7, comma 1 del D.M. 6.2.2006 ;

- che trattasi di impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW per il quale il Produttore ha stipulato un contratto di scambio ai sensi della delibera dell'A.E.E.G. 28/06;

- che si allega alla presente convenzione la "scheda dei dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe

incentivanti”, in cui sono indicati i dati anagrafici e le coordinate bancarie da utilizzare per la domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti riconosciute;

si stipula quanto segue:

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il riconoscimento da parte del GSE al Produttore del contributo spettante all'energia elettrica prodotta dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica e incentivata ai sensi del D.lg. 387/03, art.7, dei decreti MAP del 28.7.2005 e del 06.02.2006, della delibera dell'A.E.E.G. n. 188/05 come integrata e modificata dalla delibera 40/06 e della delibera dell'A.E.E.G. n. 28/06.

Articolo 2

Decorrenza e valore dell'incentivazione

Per un periodo di venti anni a decorrere dal 25/07/2007 la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto fotovoltaico oggetto della presente convenzione è pari a 0,4450 €/kWh.

Articolo 3

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Il pagamento delle tariffe incentivanti verrà effettuato dal GSE sulla base delle misure previste dall'art. 3 bis della delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 e in conformità delle modalità di erogazione disciplinate dalla medesima delibera.

Con riferimento all'art. 3bis della delibera dell'A.E.E.G. n.40/06 Enel Distribuzione S.p.A. è il soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione al GSE delle misure dell'energia fotovoltaica incentivata.

Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure "Data di Pagamento". Nel caso in cui la "Data di Pagamento" ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario indicato dal Produttore nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti" di cui alle premesse.

Articolo 4

Cessione dei crediti

Le Parti convengono che l'eventuale cessione dei crediti, derivanti dalla presente Convenzione, è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.

Le modalità di attivazione della cessione dei crediti prevedono che l'atto di cessione dei crediti a firma congiunta del

cedente e del cessionario:

- sia stipulato, a valle della sottoscrizione della suddetta Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
- riporti il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
- dia evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
- sia notificato al GSE a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell'Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l'invio di lettera raccomandata.

Il GSE, con propria lettera raccomandata, comunica alle parti di aver preso atto della richiesta di cessione dei crediti e del rispetto di tutti gli adempimenti, anche formali, suelencati.

Il GSE riconosce le tariffe incentivanti al soggetto cessionario fintanto che non venga notificata al GSE la revoca.

Tale revoca, a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario deve:

- riporti il numero della Convenzione e la data della sua sottoscrizione;
- dare evidenza, in relazione al cessionario, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni);
- essere notificata al GSE a cura dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di Istituti di credito, firmatari dell'Accordo quadro recante le modalità di cessione dei crediti derivanti dall'assegnazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica, mediante l'invio di lettera raccomandata

Tale revoca, che dovrà contenere le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti, sarà resa operativa dal GSE a partire dal secondo mese successivo alla notifica.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.

Le stesse modalità dovranno essere seguite nei casi di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile), salvo che anche il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Articolo 5

Responsabilità

Il GSE non potrà essere considerato responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata, ovvero errata

e/o ritardata comunicazione delle misure di cui al precedente articolo 3 da parte del soggetto responsabile della rilevazione, registrazione e comunicazione delle misure al GSE.

Articolo 6

Documentazione

Il Produttore si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare al GSE, su semplice richiesta, e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto fotovoltaico di cui alla presente convenzione, alle sue caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate. In particolare, ai sensi dell'art. 3.5 Delibera dell'A.E.E.G. n. 40/06 il Produttore, nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, comunica tempestivamente al GSE i nuovi numeri di matricola a sostituzione di quelli precedenti.

Il Produttore si impegna ad inviare al GSE, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento – A.R., ogni eventuale variazione dei dati riportati nella "scheda dati anagrafici ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti". Nel caso di comunicazioni di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti delle tariffe incentivanti, le stesse saranno rese operative dal GSE a partire dal secondo mese successivo al mese di ricevimento da parte del GSE.

Articolo 7

Verifiche e controlli

Il GSE si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare sopralluoghi sull'impianto fotovoltaico, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare il diritto alle tariffe incentivanti da parte del Produttore anche tramite verifiche e controlli sulle caratteristiche dei componenti di impianto e la loro conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento. Il GSE comunicherà al Produttore la data di effettuazione del sopralluogo sull'impianto fotovoltaico. Durante l'effettuazione delle suddette verifiche il Produttore potrà avvalersi e farsi rappresentare da un referente tecnico; in tal caso il Produttore dovrà comunicare formalmente al GSE il nome del referente tecnico. L'esito di tali controlli viene comunicato al Produttore ed in caso di esito negativo comporterà gli effetti di cui all'articolo 6.7, lettera c) della delibera A.E.E.G. n. 188/05.

Articolo 8

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 25/07/2007 e avrà scadenza il 24/07/2027.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti all'art. 10 della legge 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9

Giurisdizione

Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione della presente convenzione e degli atti da essa richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10


Perfezionamento della convenzione

La presente convenzione è firmata in duplice copia originale; il Produttore e il GSE invieranno separatamente il proprio originale debitamente sottoscritto. Qualsiasi modifica della stessa ha luogo in forma scritta.


Letto, approvato e sottoscritto.

Data 04/12/2007

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.




Il Produttore



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli 5 "Responsabilità" e 9 "Giurisdizione", del presente contratto.

Data 04/12/2007

Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.



Il Produttore

